



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

NUOVO REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO (Approvato nella seduta del Senato Accademico del 05 aprile 2011)

ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1 L'Università degli studi di Palermo, in attuazione di quanto previsto dall'art.3 comma 9 del Decreto M.I.U.R. 22 ottobre 2004 n. 270, nonché dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo, promuove corsi di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa denominati Corsi di Master universitari di primo livello e di secondo livello a conclusione dei quali, acquisiti almeno 60 crediti, sono rilasciati rispettivamente i titoli di Master Universitario di I e II livello.

2 I Master di primo livello, per il cui accesso è prevista la laurea di primo livello, possono attingere da un'ampia gamma di lauree e comprendere corsi di base; ai corsi di secondo livello si accede dopo le lauree specialistiche e/o magistrali e devono rispondere a specifiche esigenze di natura marcatamente professionale e tenere conto anche di un mercato nazionale o comunque più vasto di quello regionale.

3 I Master ai sensi dell'art.4, comma 2 del Regolamento didattico dell'Università di Palermo, sono corsi di studio di Ateneo, integrano l'offerta formativa dell'Università e sono registrati nell'apposita banca dati promossa dal MIUR attraverso il CINECA.

4 I Corsi di Master possono essere istituiti anche in collaborazione con altre Università italiane e straniere, enti e soggetti pubblici e privati italiani e stranieri, previa la stipula di apposita convenzione. Qualora più atenei italiani o stranieri concorrano all'istituzione del Master il relativo titolo può essere rilasciato titolo congiunta o doppio.

5 La denominazione di "Master universitario" si applica esclusivamente ai Corsi organizzati ai sensi delle disposizioni che seguono.

ART.2 - REQUISITI DI ACCESSO

1. I corsi di Master universitario di primo livello sono aperti a coloro che siano in possesso di laurea o laurea magistrale rilasciate ai sensi del citato D.M. 270/2004 oppure di laurea o di laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999, di laurea conseguita secondo gli ordinamenti in vigore anteriormente all'applicazione del D.M. 509/1999, di diploma universitario di durata almeno triennale o diploma di laurea conseguiti secondo gli ordinamenti previgenti, di titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dal Consiglio Scientifico (di cui al successivo art. 7) ai soli fini dell'iscrizione al Corso.
2. I Master di secondo livello sono riservati a coloro che siano in possesso di laurea magistrale rilasciata ai sensi del D.M. 270/2004 oppure di laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999, di laurea conseguita secondo gli ordinamenti in vigore anteriormente all'applicazione del D.M. 509/1999, di titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dal Consiglio Scientifico ai soli fini dell'iscrizione al Corso.
3. **L'iscrizione al Master in qualità di uditore è consentita solo se prevista dal bando, in tal caso, al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.**

ART.3 - ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE

1. L'istituzione dei corsi di Master è proposta dalle Facoltà dell'Ateneo o dai dipartimenti, **di norma entro la presentazione (istituzione) dell'offerta formativa**, su iniziativa e



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

proposta progettuale di almeno tre professori di ruolo, o due professori di ruolo ed un ricercatore, dell'università di Palermo che costituiscono il comitato proponente; le proposte devono essere approvate dai rispettivi organi proponenti. L'istituzione è deliberata dal Senato Accademico su parere della Commissione "Attività didattiche e diritto allo studio" del Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le relative competenze.

2. L'attivazione del Master ed il relativo ordinamento didattico sono resi noti attraverso il Manifesto degli studi dell'Ateneo, la pubblicazione sul sito web dell'Università ed ogni ulteriore forma di pubblicità che il Coordinatore intenderà organizzare. Il Master, di cui è stata approvata l'istituzione, rientra nell'offerta formativa dell'Ateneo dell'Anno accademico successivo.
3. L'adesione dell'Università di Palermo a corsi di Master istituiti in altri Atenei è deliberata dagli Organi Accademici

I corsi di Master che per 2 anni accademici consecutivi non vengono attivati per mancanza di iscritti non possono essere proposti al 3° anno seguente.

ART.4 - LA PROPOSTA ISTITUTIVA

1. La proposta di istituzione approvata dalla/e Facoltà **o dal/i Dipartimento/i**, compilata secondo la modulistica predisposta dai competenti uffici-deve comunque contenere:
 - a) gli obiettivi formativi e le finalità del Corso con specifico riferimento agli sbocchi professionali, indicando in caso di rinnovo l'attrattività della precedente edizione del Master, nonché la domanda formativa espressa dal territorio e dal mondo del lavoro alla quale è specificatamente finalizzata l'offerta didattica;
 - b) il piano articolato degli insegnamenti e delle altre attività formative e dei tirocini e l'attribuzione dei relativi crediti acquisiti anche ai fini di eventuali riconoscimenti in altri percorsi di studio, le modalità di possibile riconoscimento dei crediti in ingresso, specificando inoltre:
il Coordinatore del Master, i componenti il Consiglio Scientifico, i docenti universitari impegnati nelle specifiche attività formative e l'attività didattica assegnata a ciascuno, specificando CFU ed impegno orario oltre il proprio carico didattico; gli esperti esterni, con i relativi curricula, presumibilmente impegnati nelle specifiche attività formative, le modalità di svolgimento e la periodicità delle verifiche di profitto;
 - c) il carattere della prova finale;
 - d) i titoli di studio richiesti per l'ammissione;
 - e) piano finanziario modulato sulla base del numero massimo e del numero minimo di iscritti e compilato secondo la modulistica predisposta dai competenti uffici e scaricabile dal sito web dell'Ateneo;
- ⌘ l'indicazione di eventuali attività di stage e tirocinio, con la specifica delle modalità degli stessi presso i quali si svolgeranno.-

ART.5 - ATTIVITA' DIDATTICA E CREDITI FORMATIVI

1. I corsi di Master universitari sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di apprendimento, quali studio guidato, didattica interattiva, esercitazioni pratiche e di laboratorio adeguate al livello di formazione che si intende perseguire, per un numero di ore complessivo non inferiore a 300 sulle 1500, del monte ore complessive e distribuite di norma nell'arco almeno di sei mesi, in modo da garantire un efficace apprendimento. Tra le attività, anche per il carattere fortemente professionalizzante dei corsi, deve essere previsto



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

un periodo di tirocinio funzionale agli obiettivi del Corso. Le attività suddette sono integrate con lo studio e la preparazione individuale. L'insieme delle attività si svolge in un anno accademico per complessive 1500 ore fermo restando che le date di inizio dei corsi, non più di due per anno accademico, vengono stabilite annualmente dal Senato Accademico e riportate nel Manifesto degli Studi di Ateneo.

I corsi possono essere organizzati, anche con l'utilizzo di forme di didattica a distanza, in questo caso il 30% dell'attività può essere erogata con queste modalità. Eventuali deroghe saranno specificamente approvate dal Senato Accademico.

2. Gli insegnamenti saranno tenuti da docenti **dell'Ateneo** o di altri Atenei, e/o da esperti, proposti dal Consiglio Scientifico (di cui al successivo art. 7). I professori e i ricercatori dell'Università di Palermo possono svolgere attività didattica **compatibilmente con la regolamentazione d'Ateneo sui compiti**.
3. All'attività didattica e formativa corrisponde l'acquisizione da parte degli iscritti di CFU compresi tra un minimo di 60 ed un massimo di 70 CFU compresi quelli riservati al tirocinio ed alle altre attività previste; al tirocinio ed alla prova finale possono essere attribuiti in totale sino ad un massimo di 15 CFU. Ai moduli di insegnamento interattivo possono essere attribuiti sino ad un massimo di 8 CFU.
4. L'iscrizione ai corsi di Master è incompatibile con l'iscrizione ad altri corsi di studio (corsi di laurea e di laurea magistrale, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di master).

ART.6 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

1. Il conferimento degli incarichi di insegnamenti per affidamento è di competenza del Coordinatore su proposta del Consiglio Scientifico (di cui al successivo art.7). Per i compensi da attribuire al personale interno. **secondo un valore minimo e massimo previsto dal piano finanziario, allegato alle proposte di istituzione**
- 2.

ART.7 AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

1. Al personale tecnico amministrativo in servizio presso l'Università di Palermo che collabori allo svolgimento di corsi di Master, in aggiunta alle normali attività di servizio, possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi secondo le vigenti disposizioni d'Ateneo

ART.8 - ORGANI DEL CORSO

1. Sono Organi dei Master: il Coordinatore, il Consiglio Scientifico.
2. Il Coordinatore è un professore di ruolo o un ricercatore dell'Università di Palermo ed è **individuato** all'atto della proposta istitutiva tra i componenti del comitato proponente. Il Coordinatore è responsabile della didattica e dell'organizzazione complessiva del corso di Master. Coordina i lavori del Consiglio Scientifico e provvede all'esecuzione di quanto deliberato. Cura i rapporti con gli uffici dell'Ateneo e con i soggetti esterni con cui sono previste convenzioni. Redige la relazione sui risultati di fine corso, comprensiva di un bilancio consuntivo, che è sottoposta all'approvazione del Consiglio Scientifico e la trasmette.
3. Il Consiglio Scientifico può essere composto, oltre che dai docenti del comitato proponente, da professori e ricercatori universitari, da ricercatori di enti pubblici e privati, da figure del



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

mondo del lavoro, da esperti di elevata e comprovata qualificazione. Almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio deve essere costituita da professori e ricercatori dell'Università degli studi di Palermo. Una diversa composizione, previo parere del Senato Accademico, può aversi in caso di Master istituito in consorzio con altre Università italiane o straniere o in convenzione con altri enti di ricerca pubblici o privati italiani o stranieri. Il Consiglio Scientifico è indicato nella proposta istitutiva all'atto della presentazione del progetto; è responsabile della qualità del Corso proponendo i nominativi di professori o ricercatori, di esperti di elevata e comprovata qualificazione da impegnare nell'attività didattica; può indicare aziende o enti dove svolgere tirocini e stage; valuta i requisiti di competenza professionale che devono possedere i tutor di supporto alla didattica; individua le eventuali attrezzature necessarie all'attività del Corso.

ART.9- BANDO DI AMMISSIONE

1. L'ammissione ai corsi di Master è per titoli e/o esami sotto forma di prova scritta o colloquio.
2. Il bando per l'ammissione emanato con decreto del Rettore, va diffuso attraverso il sito web dell'Ateneo, e va affisso all'albo dell'Università, delle Facoltà e di tutte le strutture interessate allo svolgimento del Corso, e con altre modalità individuabili dal Coordinatore. Il bando deve indicare:
 - a) la denominazione e la durata del Corso;
 - b) il livello del Master;
 - c) l'eventuale collaborazione con altre Università o enti;
 - d) la sede o le sedi del Master;
 - e) gli obiettivi formativi e le finalità del Corso, nonché gli sbocchi occupazionali nel settore di riferimento;
 - f) il numero dei crediti complessivi;
 - g) il numero massimo di studenti ed il numero minimo degli iscritti senza i quali il Corso non verrebbe attivato;l'eventuale riserva in soprannumero per studenti stranieri e categorie protette.
 - h) se è consentita la frequenza di studenti "uditori" ai quali, al termine del corso il Coordinatore del Master rilascerà solo un Attestato di partecipazione;
 - i) i requisiti di ammissione;
 - j) le modalità di svolgimento della selezione per l'ammissione al Corso;
 - k) i titoli valutabili e i criteri per la loro valutazione;
 - l) calendario delle eventuale prove e quello della pubblicazione delle graduatorie;
 - m) l'importo delle tasse e dei contributi e degli adempimenti per l'iscrizione;
 - n) il numero e l'importo di eventuali borse di studio ed i criteri per l'assegnazione;
 - o) l'ammontare della quota di iscrizione.
3. Il bando può prevedere che siano ammessi al Corso senza avere sostenuto esami i candidati in possesso dei prescritti requisiti di iscrizione, quando il numero degli stessi sia inferiore o pari al numero dei posti disponibili, fermo restando che in questo caso la Commissione selezionatrice è tenuta comunque a stilare una graduatoria di merito in base alla valutazione dei titoli presentati.

ART.10- COMMISSIONE GIUDICATRICE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

1. La Commissione preposta alla valutazione delle domande di ammissione al Corso e alla prova di selezione è composta dal Coordinatore del Corso e da due professori designati dal Consiglio Scientifico. Tale composizione può essere modificata in caso di Corsi di Master istituiti in collaborazione con altre università italiane o stranieri ed enti di ricerca pubblici o privati italiani o stranieri sulla base di quanto stabilito in Convenzione.

ART.11- CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

1. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del Master è obbligatoria. Per il conseguimento del titolo è comunque richiesta una frequenza pari all'80% della durata complessiva del corso. Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività formative è subordinato a verifiche periodiche di accertamento delle conoscenze acquisite con relativa votazione in trentesimi. Il conseguimento del titolo è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto conto anche del tirocinio e dei risultati conseguiti nelle verifiche di accertamento e viene espresso in cinquantesimi. Le modalità di svolgimento della prova finale sono stabilite dal Consiglio Scientifico.
2. Le commissioni per la verifica periodica delle competenze acquisite sono nominate dal Coordinatore del Corso; la commissione per la prova finale è nominata dal Coordinatore del corso su proposta del Consiglio Scientifico.
3. Il titolo di Master Universitario è rilasciato dal Rettore, Coordinatore del Corso.

ART.12 - VALUTAZIONE DEL CORSO

1. Per tutti i corsi di master Universitario è prevista una valutazione da parte del Senato Accademico dei risultati complessivi e del livello qualitativo delle attività svolte che tenga conto anche dell'opinione degli studenti, nonché delle risorse impegnate. Le modalità e gli indicatori sono individuati dal Senato accademico su proposta della Commissione "Attività didattiche e diritto allo studio" del Senato Accademico. Il giudizio positivo del Senato Accademico è condizione per l'eventuale riattivazione del Master l'anno successivo.

ART.13 - ASPETTI FINANZIARI

1. Le risorse necessarie per l'attivazione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari sono garantite dai contributi versate dagli iscritti e da eventuali risorse che provengono da enti e soggetti esterni, finalizzate alla realizzazione del Corso. Per i finanziamenti al di fuori dei contributi degli allievi inseriti nel piano finanziario, deve prodursi documentazione probatoria.
2. Il piano finanziario dei corsi di Master, presentato nella proposta istitutiva, deve prevedere una quota pari al 20% del contributo degli iscritti da destinare al Bilancio dell'Università **nella misura massima del 20% della quota delle iscrizioni.**
3. La gestione delle risorse per lo svolgimento del Corso è affidata alla struttura indicata nella proposta istitutiva ma sempre nell'ambito dell'Ateneo. Le spese sono effettuate su proposta del Coordinatore del Corso. Eventuali importi non impegnati possono essere utilizzati per il funzionamento del corso in caso di rinnovo; se non è prevista una seconda edizione le risorse residue rimangono a disposizione della struttura responsabile della gestione. In caso di disavanzo, la copertura finanziaria dovrà essere assicurata dalla struttura centro di spesa.
4. Nel caso in cui il Master sia finanziato in riscontro ad avvisi pubblici regionali o nazionali, le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano **se compatibili con** le prescrizioni contenute nell'avviso e nell'eventuale normativa europea se in esso richiamata.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ART.14- MASTER INTERATENEO

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 10 del D.M. 270/2004 l'Università di Palermo può organizzare Master universitari anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri.
2. Ai fini del presente Regolamento sono corsi di Master interateneo quelli istituiti ed attivati in regime di convenzione con altre Università italiane o straniere al fine del rilascio di titolo congiunto o **doppio titolo**. Per i Corsi di Master interateneo è possibile prevedere un percorso didattico distribuito nelle diverse sedi universitarie convenzionate; i Corsi sono organizzati nel rispetto delle normativa vigente presso l'Ateneo che è sede amministrativa del Master. Eventuali deroghe al presente regolamento che dovessero rendersi necessarie saranno valutate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le relative competenze. Le convenzioni regolano tutti gli aspetti della collaborazione per l'attuazione del progetto formativo.
3. Possono essere previste anche collaborazioni con enti non universitari pubblici e privati, regolate da apposite convenzioni o definite attraverso ATS, tenendo presente che il ruolo dell'Università nella progettazione ed erogazione dell'attività formativa deve essere preminente.
4. Nel caso in cui il corso di Master sia progettato in riscontro ad avvisi emanati da enti pubblici che prevedano contributi finanziari, si terrà conto delle prescrizioni contenute nell'Avviso purché non incompatibili con i principi enunciati nel presente regolamento.

ART.15 - NORME TRANSITORIE

Per l'anno accademico 2011/2012, le scadenze di cui all'art. 3, comma I è fissata al 30 maggio

ART.16 - NORME FINALI

1. Le disposizioni regolamentari precedenti al presente regolamento, si int.
2. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si rinvia allo Statuto, ai regolamenti di Ateneo dell'Università di Palermo e alle norme legislative in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Senato Accademico.